

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DELL'AREA SOSTA CAMPER "EX MACELLO" UBICATA AL MAPP. N° 40 RFD LOCARNO

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli artt. 117 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 e 13.98 del Regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi di abitabilità del 20 dicembre 1982,

risolve:

Art. 1

Oggetto

Con la presente Ordinanza il Municipio intende disciplinare l'uso dell'area sosta camper "Ex Macello" (di seguito: "area") presso il mappale n° 40 RFD Locarno.

Art. 2

Principi di utilizzo dell'area

¹L'area può essere utilizzata unicamente per il parcheggio di camper, nel quale è permesso il pernottamento.

²I mezzi per i quali è consentito l'accesso vanno disposti negli appositi stalli demarcati, in modo da non intralciare le manovre altrui.

³L'utente è tenuto a osservare, in qualsiasi circostanza, un comportamento decoroso e rispettoso delle persone e delle cose altrui.

⁴L'utilizzo di uno stallone è limitato al massimo a 24 h (ventiquattro ore), ed è consentito solo ai camper.

⁵L'accesso all'area sosta camper è garantito anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.

Art. 3

Acqua/scarico acque camper

¹La quantità d'acqua che si può prelevare è proporzionale alla capacità dei serbatoi del camper.

²Lo scarico dei serbatoi, acque nere è da effettuare unicamente nell'apposito comparto della colonnetta; le acque grigie devono essere smaltite nella canaletta a pavimento.

Art. 4

Cani e altri animali

¹I proprietari o i detentori di animali domestici hanno l'obbligo di raccogliere i loro bisogni.

²È vietato lasciare animali domestici incustoditi all'interno dell'area.

³Eventuali danni a cose e/o a persone cagionati a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 5

Divieti

¹All'interno dell'area è vietato:

- ogni forma di spreco di acqua o l'utilizzo improprio di quest'ultima, segnatamente per il lavaggio dei mezzi di trasporto, per usi personali o per altri usi diversi da quello di carico di acqua nel serbatoio;
- l'asportazione e il danneggiamento di materiali e di oggetti di proprietà comunale;
- i giochi del pallone o con altri oggetti da lancio;
- il lavaggio o stendere panni fuori dai camper;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dai camper;
- la sosta prolungata delle vetture con motore acceso;
- accendere fuochi, anche se con l'uso di piccoli barbecue;
- cenare al di fuori del camper, appostando sedie e tavolini;
- aprire eventuali verande;
- praticare qualsiasi attività potenzialmente capace di arrecare danni a terzi;
- accedere al manufatto esistente o uscire dal perimetro demarcato con le recinzioni metalliche.

²Il Comune declina ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti al mancato rispetto del regolamento.

Art. 6

Tariffario

Per l'uso dell'area oggetto della presente Ordinanza, sono applicabili le tasse previste all'art. 4.1 dell'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di parcheggio e per l'uso dell'Autosilo Largo Zorzi (n°. 103.4).

Art. 7

Responsabilità

L'area non è custodita; il Comune di Locarno è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni a cose e/o a persone che vi si verificassero all'interno. Il Comune di Locarno non risponde dell'ammacco di oggetti e/o di valori degli ospiti.

Art. 8

Sanzioni

Il Municipio punisce con la multa sino ad un massimo di Frs. 10'000.-- le contravvenzioni alla presente Ordinanza (artt. 145 e segg. LOC).

Art. 9

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 2619 del 21 giugno 2022.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 16 agosto 2022 al 14 settembre 2022. Entrata in vigore: 15 settembre 2022.